



Città di Caserta

SETTORE RISORSE UMANE (Contenzioso-Formazione-Organizzazione-Reclutamento)

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1831 del 07/12/2018

Oggetto: **Verifica amministrativo/contabile del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Presa d'atto rilievo n. 20 - Rideterminazione fondi per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anni 2010/2017 - Revoca Determinazione Dirigenziale n. 1619/2018**

IL DIRIGENTE

ALLE RISORSE UMANE

PREMESSO CHE, dal 2 novembre al 2 dicembre 2016, i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno eseguito una verifica amministrativo/contabile presso il Comune di Caserta che ha riguardato, tra gli altri, svariati aspetti della gestione economica del personale relativamente al periodo temporale 2012/2016;

VISTO il prospetto contabile A dove sono riportati i fondi per il salario accessorio del personale di ctg A-D costituiti presso l'Ente negli anni dal 2010 al 2015, analizzati dagli Ispettori del Mef nel corso della suddetta verifica ispettiva;

DATO ATTO che il Mef ha riscontrato delle irregolarità nella costituzione di detti fondi relativamente alle seguenti voci, come da relazione del 30/12/2016, trasmessa con nota prot. n.62819/2017 (Rilievo n. 20 dell'elenco sintetico dei rilievi):

- a) inclusione, nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 15 ccnl 01/04/1999, delle risorse del fondo per il pagamento dei compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 14, comma 1, ccnl del 1/4/1999, per l'importo di € **190.907,59** annuo;
- b) errata determinazione della quota di riduzione annua del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in conseguenza del trasferimento nell'organico dello Stato, a decorrere dall'anno 2000, del personale tecnico/amministrativo (personale ATA), già calcolata in € **16.450,00** giusta Determinazione Dirigenziale n. 1823 del 23/07/2009;
- c) inclusione, nei fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anni 2012/2013/2014, delle risorse destinate a finanziare le Alte Professionalità in assenza di costituzione di dette posizioni - art. 32, comma 7, del ccnl 22/01/2004, per l'importo annuo di € **26.569,00**;
- d) inclusione, nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di incrementi stabili di risorse in assenza di incremento di posti di Dotazione Organica – art.15, comma 5, ccnl 01/04/1999, per l'importo annuo complessivo di € **326.719,81**;

Documento firmato digitalmente

CONSIDERATO che:

- con riferimento alla lett. a), già a decorrere dall'anno 2016, con Determinazione Dirigenziale n. 591 del 28/04/2016, prima ancora che gli ispettori del MEF lo evidenziassero, si era provveduto a distinguere i due fondi (fondo ex art. 14 e fondo ex art. 15 del ccnl 01/04/1999) per le necessità e con le modalità evidenziate nella citata determinazione. Con tale determinazione, a seguito di un'analisi della documentazione agli atti, si è provveduto a quantificare, ora per allora, il valore del fondo per il pagamento dei compensi per il lavoro straordinario (ex art. 14 ccnl 01/04/1999) per € **196.219,77**, al netto della riduzione del 3% di cui all'art. 14, comma 4, integrativa delle risorse stabili del fondo ex art. 15 ccnl 01/04/1999;
- relativamente alla lett. b), in accoglimento dei rilievi del MEF, si procederà ad operare la decurtazione di € **148.856,78**, nella medesima misura indicata nel referto ispettivo, in luogo di quella precedentemente applicata di € **16.450,00**, con conseguente recupero della differenza di € **132.406,78** annua sui fondi interessati;
- per quanto concerne la lett. c), si evidenzia che il rilievo del Mef è da prendere in considerazione per i fondi relativi agli anni 2012/2013/2014 ma non anche per gli anni 2015/2016 in quanto, presso il Comune di Caserta, a decorrere dall'anno 2015, si è proceduto alla costituzione di n. 2 posizioni di Alta Professionalità (Delibera del Commissario Straordinario n. 6/2015) i cui incarichi sono stati conferiti con determine dirigenziali nn. 1310/2015 e 1291/2015. E' pertanto giustificata, per tali ultimi due anni, l'inclusione nei rispettivi fondi dell'integrazione di cui all'art. 32, comma 7, del ccnl 22/01/2004;
- con riferimento alle eccezioni di cui alla lett. d), evidenziando che le risorse in questione sono già state portate in riduzione in sede di costituzione del fondo per le risorse accessorie del personale di ctg A-D per l'anno 2017, giusta determinazione dirigenziale n. 1865 del 30/12/2016, il rilievo è preso in considerazione anche per i precedenti anni dal 2012 al 2016 ;

CONSIDERATO ancora che, ai fini della esatta rideterminazione dei fondi dal 2012 al 2016 nonché per gli anni a seguire, è necessario far decorrere dall'anno 2010 le operazioni di eliminazione e/o ricalcolo delle poste contestate ai fini della corretta applicazione del meccanismo di quantificazione delle decurtazioni proporzionali ai fondi da operare sugli stessi, ad opera dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e s.m.i., dell'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015 e dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che, opportunamente, di seguito si riportano :

art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e s.m.i.

“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”

art. 1, comma 236 della Legge 208/2015

“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico

fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”

art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”

RITENUTO, in occasione della rideterminazione delle suddette decurtazioni, di poter ricorrere, per la parte concernente la proporzionale riduzione del fondo a fronte della riduzione del personale in servizio, all'applicazione di una modalità di calcolo alternativa rispetto a quella già utilizzata (avallata dalla RGS e dall'Aran) che quantificava detta riduzione sulla base del confronto della media dei dipendenti presenti nell'anno di costituzione rispetto alla media dei dipendenti presenti nell'anno di riferimento per il calcolo del fondo.

Ci si riferisce, in particolare, alla metodologia di calcolo delle decurtazioni in parola esposta dalla Corte dei Conti della Lombardia, nella sua deliberazione n. 324/2011. Tale metodo tiene conto, ai fini della decurtazione del fondo, della effettiva data di cessazione dei dipendenti “*in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare di cessazione*”. Nell'anno della cessazione, quindi, il fondo è ridotto solo dei ratei stipendiali effettivamente non corrisposti, rinviando il taglio della rimanente quota all'anno successivo. Tale posizione è stata recentemente ripresa anche dalla Corte dei Conti dell'Umbria nella sua deliberazione n.2/2017/PAR con la quale, l'organo giudicante, non solo ha ribadito la vigenza del suddetto metodo di calcolo ma lo ha anche considerato “*più aderente alla realtà*” nonché alla volontà normativa.

DATO ATTO che, negli anni dal 2011 al 2016, la variazione del personale di ctg A-D in servizio è rappresentata nell'allegato B1, con le unità e le decorrenze specificamente indicate (arrotondate per eccesso o per difetto rispettivamente se superiori o inferiori al 15° giorno del mese)

VERIFICATO che il ricorso al suesposto metodo di calcolo alternativo (vedi Allegato B2) consente di evitare che vengano quantificate delle decurtazioni “eccessive” in quegli anni in cui le date di cessazione del personale sono maggiormente concentrate nella parte finale dell'anno, come si verifica

Documento firmato digitalmente

per il Comune di Caserta nell'anno 2016 in corrispondenza delle 95 unità di personale collocate a riposo in data 30/12/2016 a seguito di una procedura straordinaria di prepensionamento, in aggiunta ai collocamenti a riposo ordinariamente programmati

RIDETERMINATI, quindi, in applicazione delle precedenti considerazioni, i fondi per il salario accessorio del personale di ctg A-D a far data dall'anno 2010 fino all'anno 2017, come rappresentati nell'allegato prospetto contabile C;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio delle annualità finanziarie interessate, i valori dei fondi rideterminati non possono essere superiori a quelli delle risorse economiche impegnate nel bilancio dello specifico anno di riferimento (capitolo 680)

VERIFICATO il rispetto di tale vincolo finanziario, come da dati contabili indicati nel prospetto allegato B;

DATO ATTO che:

- ai fini della quantificazione delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza a carico dei fondi dall'anno 2012 a seguire, è necessario operare un confronto tra il valore rideterminato dei medesimi fondi, nel limite delle risorse impegnate a bilancio, e le somme effettivamente spese e/o accantonate per indennità già maturate ancora da corrispondere, a valere sui capitoli di finanziamento dei fondi in parola (capitolo 680), indipendentemente dal valore di costituzione originario del fondo del corrispondente anno finanziario;
- ai fini del suddetto confronto, bisogna prendere a riferimento, fino all'anno 2015, la somma dei valori del fondo per il pagamento dei compensi del lavoro straordinario (ex art. 14, ccnl 01/04/1999) e di quello rideterminato per il pagamento del salario accessorio per il personale di ctg A-D (ex art. 15, ccnl 01/04/1999), giuridicamente distinti a decorrere dall'anno 2016 e contabilmente separati a decorrere dal successivo anno 2017;

QUANTIFICATO, per effetto delle compensazioni tra le somme erogate in eccedenza negli anni 2012/2013/2014 e gli importi residuali sui fondi degli anni 2015/2016/2017, l'importo netto da recuperare a vantaggio del bilancio dell'Ente che ammonta, complessivamente, ad € **382.678,48**, come indicato nell'allegato prospetto contabile C, che

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n.22, reso con riferimento alla determinazione dirigenziale n. 1619 del 30/10/2018 che disponeva sullo stesso argomento di cui al presente atto, nell'ambito del quale detto organo, pur condividendo l'impianto generale in ordine alla modalità di rideterminazione dei fondi 2010/2017, ritiene che *“risulta necessario rideterminare le quote annuali di recupero da effettuare in osservanza del citato art. 40 del D.Lgs. 165/2001”*

VISTI gli artt. 4, comma 1, del D.L 16/2014, convertito in legge con modificazioni con Legge 68/2014, l'art. 40, comma 3-quinques, del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 1, comma 15 quater del D.L. 244/2016 convertito con modificazioni con Legge 27/02/2017 n. 19;

A SEGUITO di un maggior approfondimento in termini applicativi dell'art. 40, comma 3 quinques, del D.Lgs. 165/2001, che, nella sua parte centrale, dispone

“In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze, è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote

annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”

DATO ATTO che:

- la verifica amministrativo/contabile effettuata dai Servizi Ispettivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha riguardato il periodo 2012/2016, relativamente al quale e per tutti gli anni in questione è stato accertato il superamento dei vincoli finanziari disposti dalla contrattazione collettiva integrativa, eccedendo l’errata costituzione, in eccesso, dei relativi fondi annuali per il salario accessorio dei dipendenti di ctg A-D ;
- tale circostanza, per quanto solo in parte, si è verificata anche con riferimento al fondo dell’anno 2017, costituito con determinazione dirigenziale n. 1865 de 30/12/2016 prima che venisse trasmessa, con nota prot. n. 62819 del 3/4/201, la relazione sulla verifica amministrativo/contabile eseguita dal MEF nel periodo 2/11/2016 - 2/12/2016 riportante, tra le altre, le suddette eccezioni in ordine ai citati fondi;

CONSIDERATO, pertanto, che sono in numero complessivo di sei (6) le annualità in cui si è verificato il superamento dei citati vincoli finanziari e, pertanto, sono di pari numero di sei le quote annuali, a decorrere dall’anno 2018, su cui poter ripartire il recupero della somma di € **382.678,48** spesa in eccesso come innanzi descritta, riducendo l’importo spendibile dei fondi dall’anno 2018 all’anno 2023 di € **63.780,00**

DETERMINA

- 1) **PRENDERE ATTO** dei rilievi formulati dal Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito della verifica amministrativo/contabile eseguita presso il Comune di Caserta, dal 2/11 al 2/12 dell’anno 2016, individuati al n. 20 dell’elenco sintetico dei rilievi e, per l’effetto, **RIDETERMINARE** i fondi per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività per gli anni dal 2010 al 2017 operando le dovute correzioni sugli stessi, nei termini di cui in premessa, come risultanti dal prospetto contabile allegato C, relativamente alle specifiche voci di seguito indicate:
 - separazione dal fondo ex art. 15, ccnl dell’01/04/1999, del fondo ex art. 14, del ccnl 01/04/1999, per l’importo di € **196.219,77**;
 - rideterminazione della quota di riduzione annua del fondo ex art. 15, ccnl 01/04/1999, in conseguenza del trasferimento nell’organico dello Stato, a decorrere dall’anno 2000, del personale tecnico/amministrativo (personale ATA), nell’importo di € **148.856,78**;
 - eliminazione, esclusivamente dai fondi degli anni 2012/2013/2014, delle risorse destinate a finanziare le Posizioni Organizzative di Alta Professionalità di cui all’art. 32, comma 7, del ccnl 22/01/2004, per l’importo annuo di € **26.569,00**
 - eliminazione degli incrementi ex art. 15, comma 5, ccnl 01/04/1999, per l’importo annuo complessivo di € **326.719,81**
- 2) **DISPORRE** che l’importo complessivo da recuperare (€ **382.678,48**), quantificato a seguito delle compensazioni operate tra i fondi su cui sono stati effettuati versamenti in eccesso (anni 2012/2013/2014) e fondi su cui risultano ancora risorse finanziarie disponibili (2015/2016/2017) al netto di accantonamenti per indennità già maturate da corrispondere, sia recuperato attraverso

Documento firmato digitalmente

la riduzione di una quota costante di € **63.780,00** dall'importo spendibile dei medesimi fondi per tutti gli anni dal 2018 al 2023;

- 3) **DISPORRE** che tutte le risorse ancora disponibili sui fondi anni 2012/2017, utilizzate a fini compensativi nella quantificazione dell'importo complessivo da recuperare di cui al precedente punto 2), siano portate in economia con successiva determinazione dirigenziale;
- 4) **REVOCARE**, per quanto precede, la Determinazione Dirigenziale n. 1619 del 30/10/2018, che disponeva sul medesimo argomento;
- 5) **TRASMETTERE** la presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti ai fini del controllo e dei pareri di specifica competenza, all'esito dei quali i Servizi Finanziari procederanno all'iscrizione delle previste iscrizioni contabili.
- 6) **TRASMETTERE** la presente ai soggetti sindacali competenti.

Il Responsabile

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Caserta.